

POLICY ANTICORRUZIONE
GRUPPO SNAITECH

Maggio 2022

1.	SNAITECH S.P.A. E LE SOCIETÀ DEL GRUPPO SNAITECH	1
2.	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
3.	DEFINIZIONI.....	2
4.	IL CONCETTO DI CORRUZIONE	4
4.1	COS'È LA CORRUZIONE	4
4.2	LA DIFFERENZA TRA "BRIBERY" E "CORRUPTION"	5
4.3	LA NORMATIVA ESTERA E QUELLA SOVRANAZIONALE.....	5
4.4	LA NORMATIVA ITALIANA – I REATI DI CORRUZIONE	6
4.5	LA NORMATIVA ITALIANA – IL NUOVO APPROCCIO ADOTTATO DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190	7
5.	LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE NELL'AMBITO DEL GRUPPO SNAITECH.....	9
6.	PRINCIPI GENERALI	10
6.1	ONESTÀ E LEGALITÀ	10
6.2	LEALTÀ E CORRETTEZZA.....	10
6.3	RESPONSABILITÀ	11
6.4	DILIGENZA E PROFESSIONALITÀ.....	11
6.5	SEGREGAZIONE DEI RUOLI	11
6.6	TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE.....	11
7.	REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LE AREE DI ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO CORRUTTIVO	13
7.1	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	13
7.2	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO (AFC)	14
7.3	CICLO ATTIVO	15
7.4	CICLO PASSIVO.....	16
7.5	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	17
7.6	GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DELLE EROGAZIONI LIBERALI, DEGLI OMAGGI, E DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	17
7.7	GESTIONE DEL CONTENZIOSO.....	18
7.8	GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	19
8.	DOVERI IMPOSTI A TUTTI I DESTINATARI (DIPENDENTI, COLLABORATORI, CONSULENTI ETC.).....	20
8.1	DOVERI DI SEGNALAZIONE	20
9.	DOVERI IMPOSTI AL GRUPPO SNAITECH E ALLE SOCIETÀ CHE NE FANNO PARTE.....	22
9.1	EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE AL PERSONALE.....	22
9.2	LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL'AMBITO DEI RAPPORTI ESTERNI	22
10.	SISTEMA SANZIONATORIO	23

1. SNAITECH S.p.A. E LE SOCIETÀ DEL GRUPPO SNAITECH

SNAITECH S.p.A. è uno dei più importanti Concessionari per la gestione dei giochi autorizzati in Italia: offre tramite la rete fisica e on line scommesse su eventi sportivi e non, scommesse ippiche, concorsi a pronostico, scommesse su eventi virtuali, *videolottery*, *new slot* ed esclusivamente online casinò games, slot on line, *skill games* e bingo.

SNAITECH S.p.A., al contempo, agisce quale vertice di un gruppo di società controllate, che operano nello stesso settore del gioco lecito, seppure con funzioni e attraverso attività differenti rispetto a quelle della capogruppo, integrando e completando i servizi offerti attraverso il coordinamento di una rete retail attiva su tutto il territorio nazionale, la gestione di piattaforme proprietarie (compresi canali televisivi satellitari) e dei noti ippodromi di Milano e Montecatini Terme.

Fa anche parte del nostro Gruppo la Fondazione iZilove - costituita nel 2013 – che, in quanto associazione con personalità giuridica senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei campi dell'assistenza sociale e della beneficenza, dell'istruzione e formazione, della promozione della cultura, dell'arte e della ricerca scientifica.

A propria volta, la capogruppo SNAITECH S.p.A. è una società del Gruppo PLAYTECH, leader di mercato a livello globale tra i fornitori di *gaming software*.

2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Obiettivo della presente *policy* è quella di definire i doveri e le responsabilità di SNAITECH S.p.A. e delle altre Società che compongono il Gruppo SNAITECH nel perseguire una politica di impresa orientata alla legalità, da attuarsi anche attraverso la prevenzione e il contrasto alla corruzione.

Nella conduzione del proprio *business*, ogni società del Gruppo SNAITECH è tenuta ad operare in piena legalità e rispettando le regole e i principi di comportamento definiti all'interno del Codice Etico di Gruppo, adottando un approccio di prevenzione e repressione di ogni fenomeno di natura corruttiva.

Il Gruppo SNAITECH, appartenente alla più vasta realtà operativa del Gruppo PLAYTECH – leader a livello internazionale nel settore del gioco lecito – si conforma ad ogni normativa (nazionale, comunitaria e/o sovranazionale) vigente in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione e ai fenomeni corruttivi in genere (*Anti Bribery and Corruption – ABC*) in ogni territorio sul quale le società del Gruppo esercitano la propria attività.

L'ambito di applicazione della presente *policy* si estende a tutte le società che costituiscono il Gruppo SNAITECH, ovvero:

1. SNAITECH S.p.A.;
2. ciascuna delle società controllate da SNAITECH S.p.A.;
3. la fondazione iZilove Foundation.

Sono destinatari della presente *policy* tutti coloro che – a vario titolo – prestano la propria attività nell'interesse di SNAITECH S.p.A., di ciascuna delle società dalla stessa controllate o dell'intero Gruppo SNAITECH (componenti degli organi amministrativi e di controllo, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti etc.).

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Policy, i termini elencati assumono il significato di seguito specificato:

SNAITECH: la società SNAITECH S.p.A.

Gruppo Snaitech (o Gruppo): il gruppo di società facenti capo a SNAITECH S.p.A.

Società controllate (o Controllate): le Società in controllo, diretto o indiretto, di SNAITECH S.p.A.

Codice Etico: Codice Etico del Gruppo Snaitech

Destinatari: il personale di SNAITECH S.p.A. e delle controllate (organi amministrativi e di controllo, dirigenti e dipendenti), nonché chiunque, a qualsiasi titolo, presti attività lavorativa in favore del Gruppo o di una o più delle società che lo compongono (es. consulenti, collaboratori esterni etc.).

Funzionario pubblico: colui che agisce nell'esercizio di una funzione pubblica, in quanto tale rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

Pubblico Ufficiale: così come definito dall'art. 357 c.p., colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, anche attraverso i poteri tipici della stessa (es. per la funzione amministrativa, il potere autoritativo e il potere certificativo)

Incaricato di Pubblico Servizio: persona che, a qualunque titolo, esercita un pubblico servizio in assenza, tuttavia, dei poteri propri della funzione che competono al Pubblico Ufficiale

Pubblica Amministrazione: termine dal duplice significato: in senso funzionale, indica l'insieme delle funzioni esercitate per il perseguimento degli interessi pubblici; in senso organizzativo, indica il complesso degli organi e degli apparati attraverso i quali le predette funzioni vengono esercitate (lo Stato, i Ministeri, gli enti locali come le Regioni, le Province e i Comuni, le Istituzioni Universitarie, le Aziende Sanitarie Locali etc.)

Normativa Anticorruzione: le normative nazionali e internazionali applicabili in Italia e nei Paesi all'interno dei quali il Gruppo Snaitech opera (leggi, regolamenti, normative derivate etc.) nonché Convenzioni di diritto internazionale (es. Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003 c.d. "Convenzione di Merida" e Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo)

Segnalazione: l'attività di *report* attraverso la quale vengono segnalati fenomeni di corruzione che coinvolgono l'attività del Gruppo Snaitech, delle società che lo compongono, oppure di uno o più soggetti che, a qualunque titolo, prestano attività nell'interesse dello stesso Gruppo o di ciascuna delle società dello stesso.

Segnalante: qualsiasi soggetto (interno ed esterno al Gruppo Snaitech) che effettua una Segnalazione.

Segnalato: qualsiasi soggetto a cui sono riferiti o riferibili i fatti oggetto di una segnalazione.

4. IL CONCETTO DI CORRUZIONE

4.1 Cos'è la corruzione

Più che un fenomeno univoco e ben definito, con il termine “corruzione” si è soliti definire un complesso variegato ed eterogeneo di comportamenti, accomunati tra loro da una matrice di illegalità e di pericolosità per l'intero contesto socio-economico: in questi termini, è universalmente riconosciuto come la corruzione costituisca *“una minaccia per lo Stato di diritto, per la democrazia e per i diritti umani, lede i principi di buona amministrazione, di equità e di giustizia sociale, distorce la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico e mette in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche e le basi morali della società”* (Convention pénale sur la corruption, Strasburgo, 27 gennaio 1999).

Nella sua accezione più ristretta e tradizionale, il termine è riferito al comportamento del soggetto che attende ad un funzione pubblica esercitando poteri di natura autoritativa o certificativa (il “Pubblico Ufficiale”) o, comunque, del soggetto che presta un servizio pubblico pur in assenza di quegli stessi poteri (il soggetto “incaricato di pubblico servizio”), che chieda e/o accetti di essere ricompensato da un terzo soggetto per esercitare le proprie funzioni: in questo senso, si ritiene che i valori di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (sanciti nell'ordinamento italiano dall'art. 97 della Costituzione) vengano violati non solo laddove il pubblico ufficiale venga remunerato per commettere un atto contrario ai propri doveri, ma anche laddove la volontà dello stesso di attendere alle proprie mansioni – seppure conformemente ai propri doveri – non sia libero, bensì condizionato dalla volontà di perseguire al contempo un indebito interesse privato.

Tuttavia, inteso in un'accezione più moderna ed attuale, la corruzione si mostra per essere un fenomeno più complesso, da valutarsi sempre più di frequente non come il singolo atto del pubblico funzionario infedele ma, piuttosto, come un fenomeno ben più pericoloso in quanto diffuso, sistemico: ciò che gli studiosi fanno notare, infatti, è che la corruzione tende a radicarsi e a diventare “sistema”, “prassi”, trasformandosi in una rete istituzionalizzata di relazioni e scambi illeciti; non solo: è ormai noto come nella prassi si assista sempre meno di frequente al singolo episodio corruttivo che si verifica in cambio della più tradizionale “tangente” o “mazzetta”, essendo invece oggi molto più frequente una mercificazione dell'ufficio di natura continuata, spesso remunerata da forme di utilità sempre meno evidenti e riconoscibili (si pensi alla prassi di mascherare lo scambio di denaro con il pagamento di “servizi di consulenze” da parte del corruttore ad un terzo soggetto indicato dal pubblico funzionario corrotto). Ebbene, una corruzione così strisciante e diffusa è in grado di compromettere l'integrità dell'intero sistema socioeconomico di uno Stato, poiché è in grado di causare danni di entità ingente alla salute dell'economia pubblica, alla qualità del servizio pubblico e – non ultimo – di minare la fiducia dei cittadini che vi risiedono e degli operatori economici che operano all'interno del suo territorio.

Nel tempo, poi, il termine corruzione ha assunto anche una connotazione più estesa, di carattere extra-penale, andandosi sempre più a sovrapporre al concetto anglosassone di “maladministration”, intendendosi con esso il complesso di quei comportamenti che, pur non

penalmente rilevanti, si considerano odiosi e destabilizzanti per il buon funzionamento dell'apparato pubblico: ci si riferisce a conflitti di interessi, a condotte di nepotismo, di clientelismo, di occupazione di cariche pubbliche, di assenteismo o di spreco delle risorse pubbliche. Si parla oggi, in questo senso, di una nozione di corruzione in senso "amministrativo".

4.2 La differenza tra "*Bribery*" e "*Corruption*"

Come visto, il termine "corruzione" accorpa in sé una serie di comportamenti eterogenei, seppure accomunati dalla comune matrice di malcostume e pericolosità per l'intero contesto socio-economico.

Può essere utile, a questo riguardo, operare una prima distinzione ricorrendo alla terminologia anglosassone:

- con il termine ***bribery*** si indica ciò che, più comunemente, definiamo corruzione in senso tradizionale, ovverosia la promessa o la corresponsione – o, da parte avversa, l'accettazione – di una somma denaro (o altra forma di vantaggio, quale un servizio, uno sconto, un trattamento privilegiato o di favore, condizioni contrattuali particolarmente vantaggiose etc.), allo scopo di condizionare una persona nell'esercizio delle proprie funzioni (eventualmente, ma non solo, per indurre quella stessa persona a commettere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio);
- all'interno del termine ***corruption***, per contro – anche se ciò può apparire meno intuitivo – rientra ogni altra forma di abuso di potere, diverso dalla mercificazione in senso stretto della funzione, posta in essere allo scopo di ottenere un qualunque vantaggio personale indebito (vi rientra tutto ciò che sopra è stato definito "*maladministration*", cioè attività poste in essere in situazione di conflitto di interesse, clientelismo etc.).

4.3 La normativa estera e quella sovranazionale

Negli ultimi anni, consapevoli della gravità assunta dal proliferare del fenomeno corruttivo e del nesso inscindibile che lega lo stesso fenomeno alla criminalità organizzata e agli strumenti che la stessa utilizza per assicurarsi i propri profitti (primo tra tutti, il riciclaggio), gli Stati hanno inteso reagire adottando dei testi normativi tesi al contrasto della corruzione: tra i principali testi normativi esteri di riferimento possono indicarsi – a titolo esemplificativo – il *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* del 1977, volto a prevenire i fenomeni di corruzione internazionale, o il *Bribery Act* del Regno Unito, in vigore dal 2011.

Non solo: gli Stati, dimostrando una volontà comune di contrastare il diffondersi della corruzione, sono pervenuti nel tempo alla sottoscrizione di numerose convenzioni internazionali e all'istituzione di organismi dedicato allo scopo. Tra le iniziative intraprese possono elencarsi:

- la sottoscrizione a Parigi, in data 17 dicembre 1997, della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali;

- la sottoscrizione a Strasburgo, il 27 gennaio 1999, della Convenzione penale sulla corruzione nell'ambito del Consiglio d'Europa, con l'istituzione, sempre nell'ambito della stessa organizzazione internazionale, del *Groupe d'Etats contre la Corruption - GRECO*, con funzione di monitorare il livello di conformità delle legislazioni di ciascuno degli Stati ad esso aderenti agli *standard* anticorruzione dell'organizzazione;
- la sottoscrizione a Merida, nelle date del 9-11 dicembre 2003, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione – UNCAC.

4.4 La normativa italiana – I reati di corruzione

Ai sensi della legge italiana, i fatti di corruzione – nel suo concetto ristretto e, in certe forme, nel suo concetto esteso di abuso della funzione per il perseguimento di un interesse privato – costituiscono reato e in quanto tali, sono penalmente perseguiti.

In questi termini, è possibile distinguere tra:

- la **corruzione tradizionale**, che si verifica nell'ambito della funzione pubblica e interessa l'attività dei funzionari pubblici (pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio). La repressione dei fenomeni corruttivi di natura tradizionale è affidata alle disposizioni di cui al Titolo II – Capo I del Codice Penale, artt. 314 e seguenti. Menzione a parte, nell'ambito dei fenomeni corruttivi di natura tradizionale, deve essere fatta con riguardo al fenomeno della **corruzione internazionale**, ossia quella che coinvolge soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei funzionari pubblici italiani nell'ambito di organizzazioni internazionali: condotte di tale natura, dal punto di vista della rilevanza penale e del trattamento sanzionatorio, sono equiparate – ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p. – a fatti corruttivi riguardanti pubblici funzionari italiani (a questo riguardo, il predetto articolo contiene una lunga elencazione di funzionari internazionali cui si estendono le norme nazionali in materia di corruzione, tra cui figurano: i rappresentanti delle istituzioni europee, quali i membri della Commissione Europea, del Parlamento Europeo o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; soggetti che svolgono attività analoghe a quelle dei pubblici ufficiali/ incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati dell'Unione Europea o nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali etc.). Ulteriore menzione a parte, pur presentando notevoli affinità con il fenomeno corruttivo tradizionale, merita il comportamento definito dal legislatore **traffico di influenze illecite**: tale fattispecie – introdotta all'interno della normativa penale italiana dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. "Legge Severino") e riformulata per mezzo della L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. "Legge spazzacorrotti") – sanziona sia il comportamento di colui che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico funzionario ovvero come remunerazione per il funzionario stesso, sia – parimenti – il soggetto che indebitamente dà o promette il denaro o le altre utilità.

- la **corruzione tra privati** – già definita “*infedeltà in seguito di dazione o promessa di utilità*” – è invece disciplinata dagli art. 2635 e 2635 *bis* del codice civile. Con tale locuzione, si indica – dal lato passivo – la condotta commessa da un soggetto che rivesta funzioni apicali o di controllo all’interno di un’azienda (Amministratore, Direttore Generale, membro del Collegio Sindacale etc.) che riceva o accetti la promessa di ricevere denaro o altra forma di utilità, per sé o per altri, per compiere od omettere un atto in violazione dei propri obblighi di fedeltà o comunque degli obblighi inerenti al proprio ufficio; contestualmente – dal lato attivo – costituisce corruzione tra privati la condotta di colui che, per indurre i predetti soggetti a commettere atti in violazione dei propri obblighi di condotta, dà o promette loro denaro o altre utilità.

Per una disamina completa delle fattispecie sopra indicate, si rimanda a quanto contenuto all’interno dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di ciascuna società del Gruppo Snaitech.

4.5 La normativa italiana – Il nuovo approccio adottato dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190

In Italia, la tradizionale modalità di approccio al fenomeno corruttivo da parte del legislatore è stata quella del contrasto della corruzione attraverso la repressione, una modalità di affrontare il problema che si colloca – ovviamente – a valle rispetto all’avvenuta verifica di episodi corruttivi.

Un’importante innovazione, in questo senso, si è avuta con l’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (“*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, anche nota come “Legge Severino”) che, se da un canto è intervenuta modificando le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione (spesso introducendo pene più gravi per la repressione delle condotte dagli stessi contemplate), dall’altro – dando attuazione agli impegni assunti dall’Italia attraverso l’adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta “Convenzione di Merida”, e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo) – per la prima volta ha inteso perseguire un approccio diverso, perseguendo il contrasto della corruzione attraverso la prevenzione dei fenomeni di natura corruttiva,

Devono essere lette in questo senso alcune tra le principali innovazioni all’interno dell’ordinamento introdotte attraverso la legge Severino, tra le quali:

- l’individuazione di un’Autorità Nazionale espressamente preposta al contrasto del fenomeno corruttivo all’interno della Pubblica Amministrazione (in passato chiamata Commissione per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche – CIVIT ed oggi rinominata Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC in seguito all’entrata in vigore del D.L. 101/2013);
- l’introduzione del dovere, in capo alla stessa Autorità, di redigere un Piano Nazionale Anticorruzione – di natura triennale, aggiornato annualmente – quale atto di indirizzo per le

Pubbliche Amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri “Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione”;

- l'introduzione del dovere in capo ad ogni Amministrazione o Ente pubblico o in controllo pubblico, di redigere un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - PTPC, attraverso il quale individuare il grado di esposizione al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire lo stesso rischio.

5. LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE NELL'AMBITO DEL GRUPPO SNAITECH

Il Gruppo Snaitech persegue i valori dell'onestà e della legalità, facendo riferimento non soltanto alla normativa nazionale, ma anche alla legislazione vigente in ciascun Paese in cui si trovi ad operare, alle normative dell'UE, nonché ad ogni principio o convenzione internazionale applicabile per il proprio settore di riferimento.

La presente *policy* definisce i principi generali e le regole di condotta in materia di prevenzione e contrasto della corruzione che devono essere rispettati nell'ambito di ciascuna società del Gruppo Snaitech. In considerazione della collocazione del Gruppo all'interno del Gruppo Playtech – realtà internazionale con sede nel Regno Unito – i contenuti di cui al presente documento sono conformi a quanto definito dalla “*Anti-Bribery and Corruption Policy*” adottata internamente al Gruppo Playtech e ai contenuti e alle disposizioni del *Bribery Act* vigente nel Regno Unito.

La *policy*, nei suoi contenuti, integra quanto già definito:

- dal Codice Etico del Gruppo Snaitech, che raccoglie e definisce il complesso dei valori e dei principi di comportamento che devono improntare l'operato dell'intero Gruppo Snaitech e di ciascuna delle società che lo compongono;
- dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato da ciascuna società del Gruppo Snaitech;
- dalle procedure, dalle linee guida e dai manuali operativi adottati internamente da ciascuna società per disciplinare lo svolgimento della propria attività.

Ciascuna società del Gruppo Snaitech adotta la presente *policy* e si conforma ai principi e alle regole di comportamento dalla stessa stabilite. Chiunque si trovi a prestare la propria attività per conto del Gruppo Snaitech (o di una o più delle Società che lo compongono) è tenuto a conoscere i contenuti della *policy* e a comportarsi in conformità dei principi e delle regole di comportamento definiti per mezzo della stessa; rientrano espressamente nel novero dei destinatari della presente *policy* tutti i componenti degli organi amministrativi, di vigilanza e controllo delle società del Gruppo Snaitech, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori a qualunque titolo, i partner e i fornitori.

6. PRINCIPI GENERALI

In via generale, il complesso dei valori e dei principi etici cui deve conformarsi chiunque, a qualsiasi titolo, presti la propria attività in favore del Gruppo Snaitech o delle società che ad esso appartengono sono definiti all'interno del Codice Etico del Gruppo Snaitech.

All'interno del predetto codice – cui si fa pieno ed espresso rimando – vengono definiti, tra gli altri, i principi etici di:

- **Onestà e legalità**
- **Lealtà e correttezza**
- **Responsabilità**
- **Diligenza e professionalità**
- **Segregazione dei ruoli**
- **Tracciabilità e archiviazione**

Questi principi, nell'ambito della presente *policy*, sono declinabili in ottica di prevenzione e contrasto al fenomeno della corruzione nei predetti termini:

6.1 Onestà e legalità

Il Gruppo Snaitech, nell'ambito dei generali principi di onestà e legalità, richiede a tutti i destinatari del presente documento di agire con integrità, rinnegando facili compromessi e rifiutando categoricamente di ricorrere a pratiche di natura corruttiva per perseguire o agevolare lo svolgimento delle attività di impresa, ottemperando con convinzione alle normative nazionali ed internazionali di settore.

L'osservanza della legge assume particolare rilievo in ogni area e settore aziendale in cui possono verificarsi episodi di corruzione, riciclaggio, frode, violazione della normativa in materia di *privacy*. A questo proposito, tutte le società del Gruppo si impegnano a prevenire la verifica di condotte illecite o criminose in spregio a tali valori, anche attraverso l'adozione, l'implementazione ed il periodico aggiornamento di specifici documenti di *governance* (procedure, manuali operativi etc.), che dettano le linee guida nell'esecuzione delle diverse attività aziendali, oltre che nei rapporti commerciali instaurati con soggetti terzi (clienti, fornitori, *partner*).

6.2 Lealtà e correttezza

Il Gruppo Snaitech opera sul mercato nel pieno rispetto dei valori della libera concorrenza, della competizione e del *fair trading*, in assoluta correttezza e nel pieno rispetto della normativa *antitrust*, nazionale e sovranazionale, vigente in Italia ed in tutti i Paesi in cui le società del Gruppo si trovano ad operare. Tali principi, in ottica di prevenzione della corruzione, comportano l'esigenza che tutti i destinatari della presente *policy* si astengano dal condurre trattative o definire accordi che, qualificabili in termini di corruzione tra privati, siano volti ad influenzare in proprio favore l'operato

di soggetti apicali di società concorrenti (ad esempio, offrendo o promettendo loro denaro o indebiti vantaggi) o, comunque, dal porre in essere comportamenti scorretti, contrari alla buona fede o al principio della libera concorrenza.

Inoltre, i destinatari della Policy sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni situazione dalla quale possa sorgere un conflitto di interesse, astenendosi in tale condizione dal porre in essere ogni attività che possa agevolare indebitamente se stessi, il Gruppo o ciascuna delle società che ne fanno parte.

6.3 Responsabilità

Il Gruppo Snaitech si impegna ed operare sul mercato in modo responsabile, esigendo al contempo altrettanta responsabilità da ogni dipendente, collaboratore o consulente che operi in suo nome o per suo conto. Ciascuna società del Gruppo è tenuta ed esigere un comportamento responsabile da ogni soggetto che opera in suo nome o per suo conto, sia che si tratti di personale dipendente, sia che si tratti di collaboratori o consulenti.

In ottica di prevenzione della corruzione, ciò comporta che ogni destinatario della presente *policy* è tenuto ad attendere al proprio ruolo responsabilmente, evitando ogni utilizzo improprio degli strumenti, dei mezzi economici e delle risorse che gli sono comunque affidati per tentare di perseguire interessi propri o dell'azienda facendo ricorso a pratiche corruttive.

6.4 Diligenza e professionalità

Il Gruppo Snaitech incentiva tutto il personale ad adempiere alle mansioni assegnate con la diligenza, l'accuratezza e la professionalità necessarie, nel rispetto delle direttive condivise e, in generale, degli standard qualitativi aziendali. In ottica di prevenzione della corruzione ciò significa che ai destinatari della presente *policy* è imposto di attendere alle proprie mansioni perseguendo l'interesse dell'azienda facendo esclusivo ricorso alla propria competenza, alla propria preparazione e agli *skill* conseguiti a tale scopo, evitando in modo tassativo il ricorso a pratiche corruttive per conseguire illecitamente i risultati che si intendono conseguire.

6.5 Segregazione dei ruoli

La segregazione dei ruoli e dei poteri all'interno dell'azienda è un mezzo fondamentale di Corporate Governance, istituito al fine di coinvolgere dei soggetti con diversi poteri di gestione dell'impresa, cosicché nessuno possa assumere poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti.

Questo strumento consente di distribuire i poteri e le responsabilità a seconda delle competenze di ciascun soggetto coinvolto nell'attività aziendale: se le fasi in cui si articola un processo vengono ricondotte a soggetti diversi, allora nessuno di questi può essere dotato di poteri illimitati. Inoltre, suddividendo i poteri all'interno della società viene anche incrementata l'azione di controllo sulle fasi più sensibili di ciascun processo.

6.6 Tracciabilità e archiviazione

I soggetti, le funzioni o le aree interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono garantire l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, delle informazioni e dei controlli realizzati che

supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse economico-finanziarie.

Le società del Gruppo operano nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, del Codice etico di Gruppo e delle procedure ed istruzioni interne introdotte allo scopo di contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, ricorrendo all'utilizzo di conti correnti dedicati per le movimentazioni finanziarie riguardanti le concessioni di gioco ed effettuando transazioni sugli stessi conti correnti esclusivamente ricorrendo alle modalità consentite.

7. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LE AREE DI ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO CORRUTTIVO

Ciascuna della società del Gruppo Snaitech ha provveduto, attraverso l'adozione e l'attuazione di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dell'annesso documento di valutazione del rischio reato (c.d. *risk assessment*), ad individuare le aree di attività (e, nell'ambito delle stesse, le singole attività) maggiormente esposte al rischio corruttivo. Dette aree di attività sono di seguito elencate:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Ciclo attivo;
- Ciclo passivo;
- Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC);
- Gestione delle risorse umane;
- Gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi, delle erogazioni liberali e delle spese di rappresentanza;
- Gestione del contenzioso;
- Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (SSL).

Precisando che, all'interno di ciascuno dei predetti Modelli, ogni società del Gruppo Snaitech ha provveduto a definire per ogni attività dei protocolli specifici per la prevenzione del rischio reato – tra cui, chiaramente, dei protocolli per prevenire la verifica di episodi di corruzione cui, in questa sede, si intende fare pieno rimando – si indicano di seguito delle regole di comportamento valide per ciascuna della sopra elencate aree di attività.

7.1 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nell'ambito di ciascuna società del Gruppo Snaitech, le possibilità di intrattenere rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione sono molteplici e di diversa natura: in questo senso, rientrano all'interno della presente area di rischio i rapporti con i pubblici funzionari finalizzati all'ottenimento di autorizzazioni e licenze, quelli con pubblici ufficiali incaricati di effettuare verifiche, controllo o accertamenti in occasione di visite ispettive, nonché la gestione di ogni rapporto, comunicazione o adempimento verso Autorità (anche internazionali) o enti pubblici tra cui, tenuto conto del settore di attività in cui concretamente operano le società del Gruppo, la gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ("ADM") e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ("MIPAAF").

A questo riguardo, nell'ambito della presente area di rischio, è necessario che chiunque si trovi ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'interesse del Gruppo o di una o più delle società che ne fanno parte adotti strumenti adeguati a garantire che il rapporto sia sempre gestito in maniera trasparente, documentata e verificabile.

È necessario che la possibilità di intrattenere rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione sia riservata esclusivamente a soggetti a ciò espressamente autorizzati. È altresì necessario che gli stessi soggetti riportino opportunamente a livello gerarchico ogni occasione di incontro, indicando ogni dato o informazione di rilievo emerso nelle predette occasioni.

I documenti, le dichiarazioni e le informazioni da trasmettere alla Pubblica Amministrazione devono essere sottoposti alla preventiva approvazione di soggetti che, sulla base di norme interne, siano a ciò espressamente autorizzati. Documenti, dichiarazioni e informazioni che devono essere trasmessi alla Pubblica Amministrazione devono riportare informazioni complete e veritiere.

Devono essere compiutamente identificati i soggetti abilitati ad accedere ai sistemi informativi atti alla comunicazione di dati verso la Pubblica Amministrazione.

Con riguardo alla gestione del processo di partecipazione a bandi di gara (ad esempio, per l'ottenimento delle concessioni di gioco) è necessario che siano regolamentati i ruoli, le attività, le responsabilità e i controlli connessi alla gestione della partecipazione, garantendo la necessaria segregazione tra le funzioni che partecipano al processo e che il personale dirigente sia costantemente tenuto al corrente degli sviluppi della procedura di gara.

Con riguardo ai rapporti con funzionari pubblici in occasione di visite ispettive, controlli o accertamenti, occorre che i soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in relazione agli adempimenti previsti, siano formalmente individuati e, laddove all'esito dei predetti controlli emergano criticità, è necessario che sia prevista la sistematica definizione delle azioni correttive da implementare. L'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 deve essere informato dell'inizio e della fine della verifica ispettiva e di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento.

Non sono ammessi pagamenti verso la Pubblica Amministrazione che non siano tracciati, giustificati e proporzionati al valore di un'accertata controprestazione per velocizzare, permettere e in generale, facilitare l'esecuzione di un'attività di *routine*.

Fatte salvo le diverse previsioni di legge, non è ammessa alcuna forma di contributo, diretto o indiretto, a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni sindacali, anche se svolti in relazione ad attività esercitate all'estero oppure nei confronti di soggetti esteri. Infatti, tali contributi possono costituire reato di corruzione e perciò comportano il rischio di poter ingenerare conseguenti responsabilità.

7.2 Amministrazione, Finanza e Controllo (AFC)

Nell'ambito del processo amministrativo interno, sono particolarmente esposti a rischi di corruzione il ciclo di tesoreria e quello di tenuta della contabilità e di registrazione e archiviazione delle fatture: quanto al primo, è evidente che il prezzo di una corruzione può essere corrisposto per il tramite più comune di una disposizione di pagamento; quanto al secondo, esso può essere interessato in via

strumentale da dinamiche corruttive maturate nel contesto del successivo processo acquisto di beni e servizi (ciclo passivo).

A questo riguardo, è anzitutto opportuno che vi sia sufficiente segregazione di funzioni tra chi impegna la Società nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti.

L'Organo Amministrativo di ciascuna società del Gruppo deve definire con esattezza delle soglie quantitative di spesa per imporre dei limiti alla possibilità di autonomo impiego di risorse finanziarie da parte di soggetti che siano a ciò autorizzati, definendo eventualmente – per acquisti oltre una soglia minima ragionevole – delle procedure di firma congiunta.

Le movimentazioni finanziarie relative ai servizi svolti in qualità di concessionario dello Stato o di affidatario di un servizio pubblico – conformemente alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) - devono transitare esclusivamente sui conti dedicati e con le modalità consentite dalla legge n. 136/2010. I flussi in denaro contante, tanto in entrata quanto in uscita, devono essere vietati, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti.

Il processo di fatturazione relativo all'acquisizione di beni e servizi è costruito sulla base di livelli di autorizzazione e controllo in applicazione di principi di separazione dei compiti, ruoli e responsabilità affinché lo stesso sia in grado di accertare che le prestazioni siano effettivamente ricevute dall'azienda e al contempo siano conformi alla causale riportata nella fattura.

7.3 Ciclo attivo

Considerato il settore di riferimento in cui operano le società del Gruppo Snaitech – quello dell'esercizio del gioco pubblico – è possibile che episodi di corruzione possano verificarsi anche nello svolgimento delle rispettive attività di *business*: in questo senso, sono ipotizzabili, ad esempio, la corruzione di funzionari pubblici per ottenere il rilascio di licenze e concessioni (autorizzazione per l'apertura del punto vendita, licenza *ex art. 86/88 TULPS* etc.) o la contrattualizzazione di mandatarî e/o partner commerciali (es. gestori di sala) su indicazione di un funzionario pubblico quale prezzo di una corruzione; al contempo, occorre tener presente che rischi simili si rinvergono anche con riguardo all'attività di gestione dei bonus verso la clientela (es. clienti *digital*) o partner commerciali (es. Gestori, Mandatarî, etc.): a questo proposito, si pensi al caso in cui somme formalmente erogate a terzi per il perseguimento di finalità commerciali venissero impiegate, per contro, per costituire riserve occulte da impiegare per il perseguimento di finalità corruttive.

È necessario, dunque, che sia prevista sufficiente segregazione di funzioni tra soggetti direttamente coinvolti nelle attività di business e soggetti autorizzati ad accedere ai conti correnti delle società del Gruppo e ad effettuare pagamenti.

Occorre individuare con esattezza i responsabili della gestione dei rapporti, delle comunicazioni e degli adempimenti previsti verso gli Enti Concedenti (ADM, Ministero dello Sviluppo Economico, MIPAAF, ecc.), anche per ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività di *business*.

È opportuno, inoltre, effettuare ispezioni periodiche presso i punti di vendita allo scopo di verificare che lo svolgimento del gioco all'interno degli stessi avvenga in modo regolare nel pieno rispetto delle normative di settore.

7.4 Ciclo passivo

Il ciclo di approvvigionamento di beni o servizi rappresenta un ambito operativo particolarmente sensibile al rischio corruttivo, sia con riguardo alla corruzione tradizionale che alla corruzione tra privati: anzitutto, occorre tener presente che la contrattualizzazione di uno specifico fornitore o consulente può costituire il prezzo di una corruzione; allo stesso tempo, la somma di denaro corrisposta a un terzo soggetto a scopo corruttivo può essere giustificata come il pagamento di una fornitura di beni e servizi; infine, con riguardo alla corruzione tra privati, è ipotizzabile che ad un soggetto apicale di una terza società fornitrice (AD, direttore area commerciale etc.) possano essere dati o promessi denaro o altri vantaggi indebiti in cambio dell'ottenimento di migliori condizioni contrattuali.

A questo riguardo, è opportuno garantire sempre una sufficiente segregazione di funzioni tra coloro che effettuano la richiesta di acquisto di beni o servizi (RDA), i soggetti in grado di autorizzarla e i soggetti preposti a verificare la corretta esecuzione della fornitura.

L'ordine di acquisto deve essere effettuato – salvo casi in cui ciò non sia possibile per ragioni fondate – valutando preventivamente un idoneo numero di offerte; l'ordine deve sostanziarsi in un contratto di acquisto o ordine scritto, nel quale siano chiaramente prestabiliti il prezzo del bene o della prestazione o, in mancanza, i criteri per determinarlo.

È opportuno che l'ufficio preposto agli acquisti provveda alla preventiva qualificazione dei fornitori, istituendo e aggiornando puntualmente un apposito albo interno e provvedendo, periodicamente, a verificare la permanenza dei requisiti in capo ai fornitori per consentire loro la permanenza all'interno dell'albo.

È vietato a tutti i destinatari della presente *policy* coinvolti nel processo di approvvigionamento di beni e servizi di dare o promettere indebitamente a terzi soggetti (o, al contrario, di ricevere o accettare la promessa da parte di terzi soggetti di) denaro o vantaggi indebiti di altra natura; al contempo, è obbligo degli stessi destinatari di riportare al superiore gerarchico ogni anomalia verificatasi nell'ambito del processo di approvvigionamento, dandone anche tempestiva notizia all'Organismo di Vigilanza.

7.5 Gestione delle risorse umane

Così come il processo di approvvigionamento di beni e servizi, anche quello di gestione delle risorse umane si presta ad essere strumentalizzato nell'ambito di dinamiche corruttive: in questo senso, è possibile che l'assunzione o la promozione di una nuova risorsa su segnalazione di un pubblico funzionario può costituire il prezzo di una eventuale corruzione tradizionale; analogamente, l'assunzione o la promozione di una nuova risorsa può costituire il prezzo di una corruzione tra privati laddove ciò avvenga su segnalazione di un soggetto terzo che, investito di un ruolo apicale presso gli organi di amministrazione o di controllo di una società commerciale (es. amministratore, dirigente, membro del collegio sindacale etc.), offra o prometta in cambio un'indebita prestazione qualificabile, per lo stesso apicale, come violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio e/o come una violazione dei doveri di fedeltà verso la propria società di appartenenza.

In quest'ottica, è doveroso garantire sempre una sufficiente segregazione di funzioni tra coloro che richiedono la selezione e l'assunzione di una nuova risorsa e i soggetti incaricati di effettuare la successiva individuazione, selezione e assunzione.

È necessario che la richiesta di assunzione o promozione di un dipendente sia formalizzata dal richiedente attraverso la compilazione di modulistica specifica e nei limiti del *budget* assegnato all'area operativa di competenza (richieste di assunzione/promozione fuori *budget* devono essere motivate e debitamente autorizzate nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società).

È opportuno, inoltre, che i candidati siano sottoposti a colloqui valutativi volti ad accertare le attitudini etico-comportamentali degli stessi e che siano accertati e valutati i rapporti – diretti o indiretti – tra i candidati e membri della Pubblica Amministrazione.

È opportuno verificare, inoltre, se i candidati abbiano cessato da almeno tre anni ogni eventuale rapporto di pubblico impiego presso la P.A. e, in caso affermativo, se nel quadro di tali rapporti gli stessi siano stati in posizione di esercitare poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Società: tale verifica si rende opportuna allo scopo di evitare che, laddove l'azienda sia destinataria di attività pubblica svolta attraverso i medesimi poteri, gli stessi candidati possano venire a trovarsi nella condizione di incompatibilità definita dall'art. 53 comma 16 *ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in materia di c.d. "*pantouflage*".

7.6 Gestione delle sponsorizzazioni, delle erogazioni liberali, degli omaggi, e delle spese di rappresentanza

Quelli enunciati sono tutti ambiti operativi di natura particolarmente sensibile, poiché si prestano alla strumentalizzazione nell'ambito di dinamiche di natura corruttiva. È noto, infatti, come le aziende siano solite investire risorse per portare a termine iniziative a scopo promozionale, quali ad esempio: la sponsorizzazione di eventi di natura sociale, artistica o culturale; l'elargizione di donativi

verso *onlus* e associazioni benefiche di vario tipo; la promozione dell'azienda presso i partner commerciali, attraverso l'omaggistica aziendale o l'organizzazione di eventi di rappresentanza.

Tutte le predette iniziative promozionali, qualora aderenti alla normativa generale e di settore, sono, di per sé, lecite e consentite fin quando poste in essere per l'esclusivo perseguimento del fine promozionale; al contempo, laddove la finalità effettivamente perseguita attraverso quelle stesse iniziative sia quello di condizionare indebitamente il comportamento del soggetto beneficiario (si pensi alla sponsorizzazione di un evento attraverso l'elargizione di risorse sproporzionate alla natura dell'evento stesso, oppure alla dazione di omaggi che superino di gran lunga il "modico valore" consentito per i donativi d'uso), è evidente come le stesse iniziativa assumano la veste di una "corruzione mascherata".

A questo proposito, è indispensabile che ogni sponsorizzazione - sia essa realizzata nell'interesse del Gruppo attraverso la Fondazione "iZilove Foundation" ovvero afferente a prodotti/servizi a valore aggiunto diversi dall'offerta di gioco a pagamento - venga ideata allo scopo esclusivo di accrescere e promuovere l'immagine del Gruppo Snaitech. È imprescindibile operare ogni opportuna verifica sull'entità delle spese sostenute, come pure garantire la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione a supporto.

L'effettuazione di omaggi a scopo promozionale è consentita solo a condizione che gli stessi siano classificabili come donativi d'uso di modico valore e solo entro i limiti di budget espressamente previsti e sempre conformi alle procedure interne e al Codice Etico di Gruppo. Laddove gli omaggi siano offerti a pubblici funzionari – in base a quanto stabilito dall'art. 4 comma 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ripreso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'ambito del proprio Codice di Comportamento – gli stessi non possono comunque mai eccedere il valore di euro 150,00. Tutti gli omaggi devono essere registrati e supportati da adeguata documentazione. L'omaggio non deve mai consistere in un pagamento in contanti e non deve mai essere motivato dal desiderio di esercitare un'influenza illecita o dall'aspettativa di reciprocità.

Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, queste, devono essere adeguatamente documentate e possono essere rimborsate soltanto in seguito alle opportune verifiche di congruità.

7.7 Gestione del contenzioso

La gestione del contenzioso presenta rischi corruttivi sotto un duplice profilo: anzitutto, è ipotizzabile che soggetti riconducibili al Gruppo Snaitech e/o alle società ad esso appartenenti, allo scopo di favorire gli stessi nell'ambito di un procedimento giudiziario (di natura civile, penale o amministrativa) di cui siano parte, possano corrompere magistrati o funzionari dell'amministrazione della giustizia allo scopo di alterare l'esito del predetto procedimento; alternativamente occorre considerare che, in occasione della definizione di accordi transattivi (ad esempio, quelli finalizzati al recupero dei crediti) gli stessi soggetti potrebbero rendersi autori di una corruzione tra privati verso esponenti di controparte allo scopo di ottenere indebitamente clausole maggiormente favorevoli.

Allo scopo di prevenire tali eventualità, è necessario che, per la gestione dei contenziosi, giudiziali o stragiudiziali, sia sempre identificato un responsabile, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società e/o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni.

Ogni rapporto con l'Autorità giudiziaria nell'ambito del contenzioso (oppure con la controparte, in caso di definizione di un accordo transattivo) deve essere improntato ai principi di onestà, correttezza e trasparenza, anche quando gestiti per il tramite di un legale esterno.

7.8 Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Il processo di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, seppure primariamente esposto al rischio di verifica dei delitti di lesioni colpose e di omicidio colposo commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni, può essere occasione della verifica di episodi di natura corruttiva, laddove l'offerta o la dazione di denaro o altra forma di utilità abbiano luogo, ad esempio, in occasione di visite ispettive da parte di organi pubblici deputati ad accertare il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro per evitare l'elevazione di sanzioni.

A questo scopo, per la prevenzione di tale rischio corruttivo, è necessario che siano formalmente individuati i soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con i pubblici funzionari in occasione di visite ispettive o controlli finalizzati ad accertare il rispetto delle normative per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Laddove in occasione delle predette visite ispettive o controlli emergano delle criticità, è necessario che i predetti soggetti riportino immediatamente all'Organo Amministrativo della società interessata, affinché possano essere definite le azioni correttive da implementare. È opportuno che l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sia informato dell'inizio e della fine della verifica ispettiva e di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento.

8. DOVERI IMPOSTI A TUTTI I DESTINATARI (DIPENDENTI, COLLABORATORI, CONSULENTI ETC.)

I destinatari della presente *policy* sono tenuti alla stretta e rigorosa osservanza dei doveri di seguito indicati:

- ciascun destinatario deve essere a conoscenza delle regole di comportamento e dei principi generali in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi contenuti all'interno del presente documento, delle situazioni che comportano particolare esposizione al rischio e delle responsabilità di ognuno nel prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi;
- i destinatari devono sempre e comunque astenersi dal ricorrere (o sottostare attraverso l'accondiscendenza), a prassi corruttive di ogni tipo e gravità: non è tollerabile che gli obiettivi di impresa del Gruppo e/o delle società che ne fanno parte vengano perseguiti ricorrendo alla corruzione. Ogni infrazione a questo divieto sarà perseguito così come descritto nel successivo paragrafo "Sistema sanzionatorio";
- è severamente vietato porre in essere atti ritorsivi (intimidazione, *mobbing* etc.) nei confronti di destinatari della presente *policy* che abbiano rifiutato di ricorrere a pratiche corruttive o di coloro che, essendosi avveduti di un fatto corruttivo commesso da terzi soggetti, in adesione alla presente *policy* lo abbiano debitamente segnalato al superiore gerarchico e/o all'Organismo di Vigilanza: gli stessi soggetti, in virtù della segnalazione effettuata, beneficiano di ogni tutela loro accordata ai sensi dei commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater* dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001;
- ogni destinatario è tenuto, ai fini dell'attuazione della presente *policy*, al rispetto della normativa interna predisposta dal Gruppo o da ciascuna delle società che lo compongono nell'ambito del proprio sistema organizzativo interno (Codice Etico Aziendale, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, procedure, linee guida, manuali operativi etc.).

8.1 Doveri di segnalazione

I destinatari della presente *policy* che abbiano evidenza – o abbiano il fondato sospetto – di trovarsi in presenza di un fatto di natura corruttiva (ad esempio, perché viene offerto loro un vantaggio indebito in cambio di una violazione dei propri doveri, oppure in quanto sia loro richiesto di avanzare l'offerta di un indebito vantaggio nei confronti di un funzionario pubblico) devono immediatamente segnalare quanto accaduto all'Organismo di Vigilanza istituito presso ciascuna società del Gruppo Snaitech, con le modalità definite all'interno del relativo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e ricorrendo agli strumenti di segnalazione resi disponibili da ciascuna società.

Al contempo, i destinatari della presente *policy* che ritengano di aver subito comportamenti ritorsivi (ad esempio, una minaccia di licenziamento, un demansionamento etc.) per essersi rifiutati di

partecipare a fatti di cui hanno riconosciuto la matrice corruttiva, devono inviare analogo segnalazione portando all'attenzione del medesimo Organismo di Vigilanza quanto loro accaduto.

L'Organismo di Vigilanza istituito presso ciascuna società del Gruppo Snaitech ha il compito di valutare la fondatezza e di gestire ogni segnalazione riguardante presunti episodi di natura corruttiva verificatisi in ambito aziendale (ciò, peraltro, è quanto prevede il sistema organizzativo delle società del Gruppo Snaitech in tema di *whistleblowing* e segnalazione delle irregolarità).

A tale scopo, l'OdV è tenuto:

- a valutare in astratto il tenore di gravità delle irregolarità o degli illeciti denunciati;
- a pianificare ed eseguire attività ispettive volte ad accertare la fondatezza della segnalazione ricevuta, tutelando la riservatezza del segnalante;
- una volta accertata la fondatezza della segnalazione ricevuta, ad interessare l'Organo Amministrativo della Società ed ogni competente funzione aziendale affinché venga intrapresa ogni opportuna iniziativa per la cessazione dell'irregolarità riscontrata e/o la repressione dell'illecito accertato.

9. DOVERI IMPOSTI AL GRUPPO SNAITECH E ALLE SOCIETÀ CHE NE FANNO PARTE

Il Gruppo Snaitech e le società che ne fanno parte, ciascuna con riferimento al proprio ambito operativo, devono provvedere alla ricognizione e alla valutazione del rischio corruttivo e, ove necessario, prevedere specifiche regole di comportamento per la realtà aziendale di riferimento attraverso l'adozione di appositi documenti normativi interni (procedure, *policy*, manuali operativi etc.). Ogni società è tenuta a prestare adeguata assistenza affinché i destinatari della presente *policy* siano messi in condizione di conformarsi a quanto in essa stabilito.

9.1 Erogazione della formazione al personale

Nell'ambito dei programmi di formazione al personale, devono essere previste sessioni di formazione in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, da erogarsi o attraverso sessioni formative in presenza o, in alternativa, ricorrendo a tecnologie *e-learning*.

Il programma formativo deve riguardare:

- i rischi di corruzione cui sono esposti il Gruppo Snaitech, le società che ne fanno parte e ciascuno dei destinatari della presente *policy*;
- la politica di prevenzione della corruzione adottata internamente al Gruppo;
- le azioni preventive da intraprendere e le segnalazioni da effettuare in relazione al rischio o al sospetto di verifica di fenomeni corruttivi.

È necessario conservare i programmi formativi ed i *report* delle presenze relativi alle predette sessioni di formazione.

9.2 La prevenzione della corruzione nell'ambito dei rapporti esterni

Il Gruppo Snaitech e le società che ne fanno parte si assicurano che i propri *partner* commerciali perseguano politiche di contrasto al fenomeno corruttivo che siano adeguate ai principi definiti attraverso la presente *policy*.

Terze parti, fornitori e consulenti devono essere informati dell'adozione della presente *policy* e deve essere loro richiesto, nell'intrattenere rapporti con il Gruppo Snaitech e/o con ciascuna delle società ad esso appartenenti, di conformarsi scrupolosamente a quanto dalla stessa stabilito.

10. SISTEMA SANZIONATORIO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da ogni società appartenente al Gruppo Snaitech prevede che ogni infrazione ai principi generali e alle norme di comportamento contenuti all'interno del Modello – ivi comprese, ovviamente, eventuali infrazioni a norme e principi volti alla prevenzione di fatti di natura corruttiva – sia repressa attraverso l'applicazione di sanzioni nei confronti di quei destinatari che se ne siano resi responsabili.

Ogni Modello, a tale riguardo, definisce un sistema sanzionatorio, rispettoso dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione rispetto alla effettiva gravità del fatto accertato, per mezzo del quale sono previste conseguenze di diversa natura a seconda della tipologia di destinatario. In questo senso sono previste sanzioni nei confronti:

- del personale dipendente – ossia impiegati, quadri e dirigenti - nei confronti dei quali sono applicabili sanzioni quali richiami verbali o scritti, comminazione di multe, sospensione dallo stipendio fino al licenziamento;
- dei componenti degli organi amministrativi o di controllo – quali i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale – nei confronti dei quali è possibile disporre, tra l'altro, la revoca delle deleghe, la decadenza dall'incarico etc.
- di terzi soggetti – quali i consulenti e i fornitori – per i quali la violazione dei principi generali e delle regole di comportamento costituiscono inadempimento e possono comportare la risoluzione del contratto, eventualmente accompagnata dalla richiesta di risarcimento del danno cagionato alla Società o al Gruppo.

La presente *policy*, con specifico riguardo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di tipo corruttivo, è adottata da ciascuna società del Gruppo Snaitech ad integrazione e completamento di quanto previsto dal proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Per tale ragione, al verificarsi di infrazioni alle disposizioni della presente *policy*, ogni società del Gruppo è tenuta a valutare l'adozione di sanzioni nei confronti degli autori delle stesse, nelle modalità previste dal sistema sanzionatorio definito all'interno del proprio Modello.

Con riferimento ai soggetti contrattualizzati – clienti\fornitori\procacciatori\informatori - è prevista una clausola contrattuale (la c.d. "clausola 231") che obbliga al rispetto dei principi elencati nel Codice etico di Gruppo e nel Modello. In caso di mancata conformità agli stessi è previsto il diritto delle società del Gruppo Snaitech di risolvere il rapporto contrattuale in essere ai sensi dell'art. 1456 c.c.